



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

## SETTORE III

### TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA – RISORSE UMANE

#### DETERMINAZIONE N. 67 del 15/06/2018

Raccolta Ufficiale

N. 319

del 19/06/2018

**OGGETTO: Congedo di maternità dipendente a tempo pieno e indeterminato dipendente matricola 100371 – Determinazioni.**

#### IL RESPONSABILE

**Vista** la certificazione medica rilasciata da medico specialista - consegnata, dall'interessata, in data odierna e *brevi manu* all'Ufficio del Personale -, datata 14 giugno 2018, dalla quale si evince che la dipendente del Comune di Castellana Grotte a tempo parziale e indeterminato - identificata presso l'Ufficio del personale dalla matricola 100371 -, risulta essere gravida e che la data presunta del parto è da intendersi per il giorno 20 agosto 2018;

**Atteso** che il suddetto certificato attesta che la dipendente matricola 100371 ha in corso una gravidanza fisiologica e che pertanto può continuare l'attività lavorativa per tutto l'VIII mese di gravidanza;

**Preso atto** che dalla medesima certificazione medica risulta che non sussistono controindicazione affinché la dipendente matricola 100371 possa fruire in modo flessibile del congedo di maternità obbligatoria;

**Dato atto** che il Medico competente, in data odierna, ha rilasciato apposito certificato nel quale si attesta che non esistono controindicazioni acchè la lavoratrice in parola possa lavorare sino alla fine dell'VIII mese di gravidanza;

**Visto** l'art. 16 comma 1 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151/2001, che dispone l'obbligo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

**Visto**, altresì, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico

competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

**Dato atto** che nel prevedere la facoltà di astenersi dal lavoro fino ad un mese dalla data presunta del parto, la norma ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della predetta data presunta del parto; pertanto, il periodo di due mesi di cui alla lett. A) sopra indicata, può ridursi – a seguito della predetta flessibilità – da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;

**Dato atto** che per esercitare tale opzione deve essere inoltrata all'ufficio personale, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, e cioè prima dell'inizio del normale periodo di congedo obbligatorio, una richiesta corredata dalle certificazioni rilasciate da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la data presunta del parto e che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

**Considerato** che, conseguentemente, l'opzione in esame può essere esercitata ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;
- c. venire meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
- d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- e. assenza di controindicazioni allo stato di gestante riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;

**Ritenuto** che la flessibilità del periodo di congedo *ante partum*, richiesta e già accordata secondo le descritte modalità, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano quindi venir meno il requisito sub a), ampliandosi nuovamente il periodo di astensione lavorativa fino al massimo di due mesi;

**Visto** l'art. 11 della legge 53/2000, che dispone che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

**Ritenuto** di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, il collocamento del congedo per maternità della dipendente matricola 100371 a far data dal 11 maggio 2018;

**Attesa** la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 6 ottobre 2017, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'Organizzazione del Personale;

**Visti** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, disciplinanti la materia;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui alle premesse:

- 1. di concedere** alla dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castellana Grotte, identificata dalla matricola 100371, la flessibilità del congedo di maternità così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 26.03.2001 n. 151;
- 2. di prendere atto** che la flessibilità del periodo di congedo *ante partum*, richiesta e già accordata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 151/2001, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o,

implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano venir meno il presupposto dell'opzione (la non esposizione a rischio della salute della gestante e del nascituro) ampliandosi quindi nuovamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fino al massimo di due mesi;

3. **di collocare** la dipendente matricola 100371 in congedo di maternità dalla data del 19 luglio 2018 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o, qualora il parto avvenga in data anticipata, dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
4. **di corrispondere** alla predetta dipendente, per i mesi di astensione obbligatoria, l'intero trattamento economico in godimento;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Interessata dipendente matricola 100371 ed al Responsabile del Settore cui la medesima dipendente è in forze, perchè ne abbia doverosa conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D.lgs n. 267/2000.

Il Redattore  
Vito Camicia

f. to Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 15/06/2018 si attesta che il presente atto non necessita di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f. to *dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 947

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 19/06/2018

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f. to dott. Cosimo Cardone